



FJ CLASS ITALIA

Oggetto: relazione a supporto della legittimità della modifica all'art. 13 dello Statuto approvata dall'Assemblea Straordinaria del 2 settembre 2020

Premessa

L'art. 90, comma 18 bis della legge 289/02 (legge finanziaria 2003) (Comma inserito dall'art. 4, comma 6-ter, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.) dispone che *“ è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva”*

L'art. 12 dello Statuto della FJ Class Italia dispone che *“Il Segretario, in qualità di Tesoriere, sarà inoltre responsabile dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione nonché degli eventuali acquisti.”*

L'art. 1 dello Statuto della FIV dispone che la stessa *“è costituita dalle Società e associazioni sportive dilettantistiche, dagli enti ed organismi sportivi, ivi compresi i Gruppi Sportivi Militari rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI e/o con il CIP, tutti di seguito denominati affiliati”*

L'art. 4 dello Statuto dispone che *“sono soggetti della FIV 1) gli affiliati; 2) i tesserati; 3) gli enti aggregati.*

Lo stesso art. 4 dispone che le Associazione di Classe sono enti Aggregati.

FJ Class Italia – Via Annibale Zoilo 19 – 00124 Roma

Presidente: Daria Marino - tel. 346-6716095 – e.mail: daria.marino@live.it

Segretario: Santi Marino – tel 320-4304393 – e mail: santi.marino@libero.it

L'art. 13 – Associazioni di Classe e altri enti riconosciuti, non dispone nulla in merito ad eleggibilità e incompatibilità. E al punto 5 recita: “agli Enti Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.

Gli artt. 5 e seguenti non prevedono alcuna limitazione al cumulo di incarichi.

Il Titolo III dello Statuto Federale – ORDINAMENTO non tratta mai degli Enti Aggregati. Questi non hanno diritto di voto nelle Assemblee Federali centrali e periferiche e non sono mai citati né direttamente né indirettamente nell'Organizzazione Federale.

L'art. 57 –Incompatibilità dispone che *“la carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIV la carica di Presidente Federale è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva o di nomina federale e sociale elettiva o di nomina nell'ambito della FIV.*

Tesi

L'art. 90 della legge 289/02 (legge finanziaria 2003) è stato novellato dall'art. 4, comma 6-ter, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128. Tale modifica normativa ha meglio definito i contorni del divieto, per gli amministratori, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva.

Poiché lo Statuto della Classe FJ attribuisce al segretario il ruolo di amministratore, il divieto di cumulo di incarichi è limitato esclusivamente a quest'ultimo nel caso in cui ricopra il ruolo di amministratore anche in un'altra associazione sportiva nell'ambito della FIV.

Già questa valutazione dovrebbe fugare ogni dubbio in merito alla legittimità della modifica all'art. 13 dello Statuto approvata dall'Assemblea dei soci, ma v'è di più.

Dall'analisi dello Statuto della FIV si evince che le Associazioni di Classe, annoverate tra gli Enti Aggregati, non concorrono alla costituzione della FIV, l'art. 1 infatti dispone che la FIV è composta dalle società affiliate (i circoli velici). Agli Enti Aggregati è dedicato il solo art. 13 che nulla dispone in merito ad eventuali incompatibilità.

Il titolo III dello Statuto FIV detta disposizioni in merito all'ordinamento della Federazione e non cita mai le associazioni di classe, neanche nell'art. 57 che detta le regole relative alle incompatibilità di incarichi. Qui si evince che soltanto il Presidente non possa ricoprire altri incarichi nell'ambito della FIV mentre il ruolo di consigliere (che è amministratore in quanto le competenze del Consiglio Federale sono quelle di un normale Consiglio di Amministrazione) è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIV. Ne consegue che soltanto il Presidente ha un'incompatibilità assoluta con qualsiasi altro incarico

nell'ambito della FIV, e quindi anche negli Enti Aggregati, mentre i consiglieri federali hanno un regime di incompatibilità limitato alle cariche elettive federali centrali o periferiche. Potrebbero quindi ricoprire simultaneamente anche altri incarichi, purché non di amministratore, presso gli affiliati ed ovviamente presso gli Enti Aggregati.

Conclusioni

- 1) La legge vieta il cumulo di incarichi di amministrazione presso associazioni sportive nell'ambito della stessa federazione sportiva;
- 2) Lo Statuto federale vieta al solo Presidente la possibilità di ricoprire qualsiasi incarico nell'Ambito della FIV (quindi anche negli enti aggregati), mentre i Consiglieri possono ricoprire simultaneamente altri incarichi, purché non di amministrazione, presso affiliati ed Enti Aggregati.

Ne consegue che il divieto di cumulo di incarichi di amministrazione previsto dalla legge si applica, per la classe FJ, soltanto al segretario; inoltre poiché lo Statuto federale consente ad un consigliere federale di ricoprire simultaneamente anche il ruolo di presidente o consigliere di un'associazione di Classe, per reciprocità non si vedono motivi per mantenere nello Statuto della classe FJ un regime di incompatibilità non simmetrico che impedisca ad un Consigliere della Classe di ricoprire ruoli nella FIV o negli Affiliati. Resta invece sorretta da un concreto conflitto di interessi l'incompatibilità con qualsiasi ruolo in altre associazioni di classe.

Firenze, 9 settembre 2020

IL SEGRETARIO

Santi Marino